



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

MOZIONE N. 561

FONDO NAZIONALE “TRASPORTO PUBBLICO LOCALE”: LA CORTE COSTITUZIONALE RIGETTA IL RICORSO DELLA REGIONE DEL VENETO SUI CRITERI DI RIPARTO. LA GIUNTA STANZI RISORSE AGGIUNTIVE PER FAR FRONTE ALLA DICHIARATA INADEGUATEZZA DEL SERVIZIO

presentata il 2 agosto 2024 dai Consiglieri Montanariello, Camani, Luisetto e Zottis

Il Consiglio regionale del Veneto

PREMESSO CHE:

- il Fondo per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, cosiddetto “*Fondo TPL*”, è stato istituito, per le regioni ad autonomia ordinaria, dalla c.d. legge di stabilità 2013 (legge n. 228/2012). La disciplina è stata applicata a partire dall’anno 2013 e il riparto delle risorse ivi contenute è stato effettuato, secondo prassi consolidate, sulla base del criterio della c.d. “spesa storica”, ovvero sulla base della spesa in precedenza sostenuta dalle singole Regioni per l’erogazione dei servizi in questione;
- con il decreto-legge n. 176/2022 sono stati modificati in modo rilevante i criteri di riparto del Fondo, al fine di superare il sistema incentrato sulla valorizzazione della spesa storica. A tal fine, nel decreto-legge si era disposto che le risorse stanziato dallo Stato sarebbero state assegnate alle Regioni, per una quota pari al 50 per cento, sulla base dei “*costi standard*” e, per la restante quota, sulla base dei “*livelli adeguati dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale*” (LAS), che avrebbero dovuto essere definiti con decreto interministeriale, previa intesa con Regioni ed enti locali in sede di Conferenza unificata;
- la mancata adozione di tale decreto interministeriale aveva reso urgente l’assunzione di un criterio correttivo del precedente sistema e, a tale scopo, l’art. 17, comma 1, del decreto-legge n. 104/2023 ha previsto:
 - a) una applicazione immediata, ma solo parziale, del criterio del “*costo standard*”, computato però considerando il complesso dei servizi di trasporto

pubblico locale erogati sul territorio di ciascuna Regione (“*costo standard totale*”);

b) un regime transitorio volto a garantire, data la mancata adozione dei LAS, un’assegnazione di risorse non inferiore a quella risultante dalla ripartizione del Fondo per l’anno 2020 (c.d. “*clausola di garanzia*”);

CONSIDERATO CHE:

- la Regione del Veneto ha impugnato avanti la Corte costituzionale l’art. 17, comma 1, del decreto-legge n. 104/2023, ritenendo che esso avesse introdotto modifiche “*distorsive*” dei criteri di riparto delle risorse del Fondo TPL;

- secondo la Regione, tali modifiche, lungi dall’obbedire all’esigenza di assicurare un livello uniforme di godimento dei diritti sul territorio nazionale, sarebbero state tali da privilegiare le Regioni che maggiormente finanziano con risorse proprie i servizi di trasporto pubblico locale, sostanzialmente reintroducendo, per il tramite del “*costo standard totale*”, il criterio della spesa storica, così discriminando le Regioni, come il Veneto, che assegnano minori risorse;

- la Regione del Veneto ha infatti sostenuto che, a causa della modifica dei criteri di riparto, si sarebbe trovata nella condizione di non poter erogare tutte le prestazioni deliberate, con conseguente lesione del potere di gestione del servizio di trasporto pubblico regionale e locale, ambito che rientra nella competenza legislativa regionale residuale, nonché dell’autonomia finanziaria regionale, in violazione degli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione;

- in altre parole, secondo la Regione, l’effetto della norma impugnata sarebbe stato quello di sottrarre alle Regioni come il Veneto che meno finanziano il TPL le risorse necessarie a finanziare in modo integrale le funzioni pubbliche loro attribuite, provocando gravi disagi nello svolgimento del servizio pubblico di trasporto locale e regionale;

RILEVATO che la Corte costituzionale ha integralmente rigettato il ricorso promosso dalla Regione del Veneto (riunito a quelli promossi da Piemonte e Campania, anch’essi respinti *in toto*), statuendo che la ricorrente non ha dimostrato la violazione del principio di corrispondenza tra le funzioni pubbliche attribuite e le risorse necessarie a svolgerle, né ha adeguatamente provato l’impossibilità dello svolgimento delle funzioni di trasporto pubblico locale per effetto della disposizione impugnata;

RITENUTO infine che la Regione abbia così ammesso che lo stanziamento di risorse è inadeguato a garantire la regolare continuità del servizio di trasporto pubblico locale e regionale, anche a fronte di insufficienti stanziamenti da parte della Regione stessa;

tutto ciò premesso e considerato,

impegna la Giunta regionale

a stanziare risorse aggiuntive, al fine di far fronte alla dichiarata inadeguatezza del servizio di trasporto pubblico locale e regionale.